



COMUNITA' MONTANA "BASSO SINNI"

Piazza M.SS. D'Anglona - 75028 TURSI (MT)

Tel.: 0835-533418 / Fax: 0835-532728

E-Mail: cmbassosinni@rete.basilicata.it

c.f.: 82002080776

RISPOSTE AI QUESITI

Oggetto: *Bando di gara " APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TECNOLOGICO DI PRESELEZIONE E BIOSTABILIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA DI RIFIUTI URBANI, TRASPORTO SOVVALLI, SMALTIMENTO IN DISCARICA, SMALTIMENTO PERCOLATO, STOCCAGGIO DI RIFIUTI PLASTICI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA - IMPIANTO IN LOCALITA' MONTICELLO IN AGRO DI COLOBRARO (MT) ".*

N.1) Prot. n. 326 del 04.02.2010

In merito al vs. messaggio del 01.02.2010 relativo all'oggetto ed in particolare all'istituto dell'avvalimento in connessione al punto D) del bando di gara " Condizioni minime necessarie per la partecipazione ", si riscontra che:

- dalla lettura dell'art. 49 del D.Lgs 163/2006, testo vigente, si evince chiaramente che anche un consorzio o un RTI può utilizzare l'istituto dell'avvalimento;
- circa i requisiti di cui il concorrente si può avvalere, il legislatore ha previsto praticamente tutti i requisiti richiesti dalla normativa per la partecipazione a gare d'appalto e precisamente quelli economici, finanziari, tecnici, organizzativi o l'attestazione SOA per i lavori pubblici, fermo restando che i requisiti di ordine generale riferiti all'art. 38 del predetto Codice degli contratti pubblici devono essere posseduti da entrambe le imprese (ausiliata e ausiliaria);
- conclusivamente, si ritiene che l'impresa concorrente alla gara, carente in parte o in toto dei requisiti professionali, come innanzi delineati, può avvalersi di altra impresa al fine di soddisfare quanto richiesto dalla stazione appaltante.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Nicola Castronuovo

N. 2) Prot. n. 327 del 04.02.2010

In merito al vs. messaggio del 03.02.2010 relativo all'oggetto ed in particolare al punto D) del bando di gara " Condizioni minime necessarie per la partecipazione ", si riscontra che:

- Il bando di gara non richiede la dimostrazione dell'iscrizione all'Albo per la gestione di impianti e recupero RSU - categoria 6), ma la dimostrazione del possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività in oggetto, di cui alla Deliberazione dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti del 16.07.1999 n. 3, relativamente al responsabile tecnico, almeno per la categoria 6D- classe C - (laurea + 2 anni di esperienza o corso di formazione e 6 anni di esperienza);

- La dimostrazione del possesso di un sistema di gestione certificato ai sensi UNI EN9001 e/o 14.001 non può essere oggetto di avvalimento, atteso che il concorrente si può avvalere, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 163/2006, soltanto di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per la partecipazione a gare d'appalto e precisamente quelli economici, finanziari, tecnici, organizzativi o l'attestazione SOA per i lavori pubblici; mentre nulla è disposto, dunque, dal legislatore in merito di avvalersi da parte di un operatore economico dei requisiti soggettivi tra i quali rientrano anche le certificazioni di qualità. In particolare la giurisprudenza amministrativa considera le certificazioni di qualità requisito soggettivo e, come tale, non oggetto di avvalimento, poiché le stesse sono volte ad assicurare che l'impresa svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni, accertato da un organismo qualificato. La certificazione UNI EN ISO , essendo un requisito tecnico di partecipazione di carattere soggettivo e non soggetto ad avvalimento, deve essere posseduta dal concorrente riferita ai servizi richiesti dal bando di gara. Questa stazione appaltante stabilisce che sono ammissibili anche le certificazioni di qualità riferite ad attività di gestione di impianti di selezione, trattamento e smaltimento rifiuti. Inoltre, nei raggruppamenti è stato ritenuto che il requisito soggettivo sia posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni fra loro fungibili. (Parere dell'Avcp n. 254 del 10.12.2008).
- Il bando di gara e l'estratto dello stesso pubblicato sulla G.U.R.I. n.3 dell'11.01.2010 riporta precisamente " realizzati negli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009) e per un quantitativo minimo di rifiuti trattati di 40.000 complessivi "; quindi sia il fatturato globale d'impresa, sia l'importo globale relativo ai servizi identici o similari oggetto di gara e sia il quantitativo minimo di rifiuti trattati , sono da intendersi complessivamente nel periodo considerato. Il punto 11) del disciplinare di gara, erroneamente riporta " 40.000 t/anno " in ragione di " 40.000 t/annui ".

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Nicola Castronuovo

N. 3) Prot. n. 521 del 10.02.2010

In merito al vs. messaggio del 05.02.2010- relativo all'oggetto, si riscontra che:

- **Risposta al quesito n. 1**

L'orario lavorativo attualmente in vigore articola il personale in due turni lavorativi, dalle ore 07:00 alle ore 19:00 dal lunedì al sabato. In genere nel periodo estivo, da giugno a settembre, potrebbe essere richiesta anche l'apertura domenicale.

- **Risposta al quesito n. 2**

Si allega copia del piano di coltivazione dei RSU.

- **Risposta al quesito n. 3**

La quantità dei rifiuti abbancati in discarica è di circa 50.000 mc , rispetto alla volumetria autorizzata di 75.000 mc.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Nicola Castronuovo

N. 4) Prot. n. 522 del 10.02.2010

In merito al vs. messaggio dell'8.02.2010 – prot.n. 80, relativo all'oggetto, si riscontra che:

- **Risposta al quesito n. 1**

La produzione di percolato smaltita presso l'impianto di Tecnoparco Valbasento in agro di Pisticci Scalo (MT) degli ultimi tre anni risulta:

-

Anno 2007	mc	5.406,20
Anno 2008	mc	3.745,78
Anno 2009	mc	4.834,41
Totale		13.986,39

- **Risposta al quesito n. 2**

La Comunità Montana ha acquistato un impianto di trattamento mobile del percolato, della capacità di 20 mc/giorno ad osmosi inversa, che non è altro che un impianto a concentrazione.

La capacità giornaliera dovrebbe essere sufficiente a trattare il percolato prodotto in impianto, ma bisogna considerare la distribuzione delle precipitazioni durante il corso dell'anno, e quindi per eventi eccezionali e/o per fermo impianto è possibile che si debba conferire il percolato presso un impianto di trattamento (il più vicino è quello presente a Pisticci Scalo (MT) presso la struttura Tecnoparco spa).

La gestione dell'impianto ad osmosi inversa rientra negli obblighi dell'appalto come rientrano anche i costi di trasporto e di trattamento del percolato presso impianto autorizzato. E' evidente che la ditta potrà prevedere forme di gestione e coltivazione che riducano la produzione di percolato.

- **Risposta la quesito n. 3**

Il costo del personale delle n.8 unità è riferito al contratto FISE Igiene Ambientale, e per le qualifiche indicate.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Nicola Castronuovo

N. 5) Prot. n. 523 del 10.02.2010

In merito al vs. messaggio del 03.02.2010, relativo all'oggetto, si riscontra che:

- **Risposta al quesito n. 1**

E' evidente che l'esperienza triennale dev'essere posseduta con riferimento alle discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'ex art. 4- lett. b) - del D.Lgs. 36/2003; infatti l'oggetto del bando è riferita a quella tipologia di rifiuti, ed i RSU (rifiuti solidi urbani) appartengono a tale tipologia.

- **Risposta al quesito n. 2**

I quantitativi smaltiti presso l'impianto sono di circa 1.700 t/mese; per i mesi di luglio ed agosto è stato verificato un incremento di circa il 30%.

- **Risposta al quesito n. 3**

Il contratto collettivo vigente per il personale è il FISE –Igiene Ambientale.

- **Risposta al quesito n. 4**

Le voci di costo previste nell'analisi economica, nella sezione A.1 – Tecniche e modalità organizzative e gestionali – punto 7 (pag. 24), dovranno essere indicate in termini percentuali rispetto all'offerta economica.

- **Risposta la quesito n. 5**

La Comunità Montana ha acquistato un impianto di trattamento mobile del percolato, della capacità di 20 mc/giorno ad osmosi inversa, che non è altro che un impianto a concentrazione.

La capacità giornaliera dovrebbe essere sufficiente a trattare il percolato prodotto in impianto, ma bisogna considerare la distribuzione delle precipitazioni durante il corso dell'anno, e quindi per eventi eccezionali e/o per fermo impianto è possibile che si debba conferire il percolato presso un impianto di trattamento (il più vicino è quello presente a Pisticci Scalo (MT) presso la struttura Tecnoparco spa).

La gestione dell'impianto ad osmosi inversa rientra negli obblighi dell'appalto come rientrano anche i costi di trasporto e di trattamento del percolato presso impianto autorizzato. E' evidente che la ditta potrà prevedere forme di gestione e coltivazione che riducano la produzione di percolato.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Nicola Castronuovo

N. 6) Prot. n. 533 del 10.02.2010

In merito al vs. messaggio del 09.02.2010 prot. 71110, relativo all'oggetto ed in particolare al punto D) del bando di gara " Condizioni minime necessarie per la partecipazione ", si riscontra che:

Risposta al quesito n. 1

- Il bando di gara e l'estratto dello stesso pubblicato sulla G.U.R.I. n.3 dell'11.01.2010 riporta precisamente " realizzati negli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009) e per un quantitativo minimo di rifiuti trattati di 40.000 complessivi "; quindi sia il fatturato globale d'impresa, sia l'importo globale relativo ai servizi identici o similari oggetto di gara e sia il quantitativo minimo di rifiuti trattati , sono da intendersi complessivamente nel periodo considerato. Il punto 11) del disciplinare di gara, erroneamente riporta " 40.000 t/anno " in ragione di " 40.000 t/annui " .

Risposta al quesito n. 2

- Il punto 11) del Disciplinare di gara " Per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria ", rimanda alla Sez.III.1) al punto D) del bando di gara per le modalità relative alla dimostrazione della capacità economica e finanziaria per il periodo 2007-2008-2009. Il predetto punto D) della Sez. III.1 del bando di gara " Condizioni minime necessarie per la partecipazione " , alla pag.6 – primo capoverso – riporta che " Le modalità relative alla dimostrazione della capacità economica (fatturato globale d'impresa e importo globale relativo ai servizi identici o similari) e capacità finanziaria (dichiarazione di almeno due istituti bancari) , di cui all'art.41 – comma 1- D.Lgs.163/2006, sono temperate dalla previsione dell'art.41 – comma 3 – del predetto D.Lgs. 163/2006 che si riferisce all'intero disposto del comma 1 dell'art.41 del D.Lgs. 163/2006 e, conseguentemente, si riferisce alle lettere a),b),c)- del comma 1) ed al comma 4) del D.Lgs. 163/2006." E l'art. 41- comma 3 - del vigente D.Lgs. 163/2006 stabilisce che " Se il contraente non è in grado,per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante " .

Risposta al quesito n. 3

Alla Sez. III.1 – lettera D) del Bando di Gara “ CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE “ al secondo capoverso stabilisce che “ L’impresa concorrente, o ciascuna delle imprese (in caso di imprese riunite), per essere ammesse alla gara in oggetto, e pena l’esclusione, dovranno documentare **un’esperienza almeno triennale nel settore della gestione dei rifiuti** (intendendo per tali la gestione di impianti di discariche; è da intendersi escluso il solo trasporto di rifiuti) mediante formale attestazione di ciascun soggetto sulla entità e qualità delle singole prestazioni con esplicito riferimento alla soddisfazione o risoluzione del rapporto”.

Risulta evidente che si intende la gestione di impianti di discariche RSU, ed ai sensi dell’ex art. 4 – lettera b) del D.Lgs. 36/2003, si riferisce ad impianti di discariche non pericolosi , come l’oggetto del Bando stabilisce.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Nicola Castronuovo

N. 7) Prot. n. 644 del 16.02.2010

In merito al vs. messaggio del 12.02.2010 relativo all’oggetto, si riscontra che:

La Comunità Montana ha acquistato un impianto di trattamento mobile del percolato, della capacità di 20 mc/giorno ad osmosi inversa, che non è altro che un impianto a concentrazione. La capacità giornaliera dovrebbe essere sufficiente a trattare il percolato prodotto in impianto, ma bisogna considerare la distribuzione delle precipitazioni durante il corso dell’anno, e quindi per eventi eccezionali e/o per fermo impianto è possibile che si debba conferire il percolato presso un impianto di trattamento (il più vicino è quello presente a Pisticci Scalo –MT- presso la struttura Tecnoparco spa), con costi a carico del gestore.

La gestione dell’impianto ad osmosi inversa rientra negli obblighi dell’appalto, come rientrano anche i costi di trasporto e di trattamento del percolato presso impianto autorizzato. E’ evidente che la ditta potrà prevedere forme di gestione e coltivazione che riducano la produzione di percolato.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Nicola Castronuovo

N. 8) Prot. n. 645 del 16.02.2010

In merito al vs. messaggio del 12.02.2010 n. 167/10 relativo all’oggetto ed in particolare al punto D) del bando di gara “ Condizioni minime necessarie per la partecipazione “, si riscontra che:

- Il bando di gara non richiede la dimostrazione dell’iscrizione all’Albo per la gestione di impianti e recupero RSU - categoria 6), ma la dimostrazione del possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività in oggetto, di cui alla Deliberazione dell’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti del 16.07.1999 n. 3, relativamente al responsabile tecnico, almeno per la categoria 6D- classe C – (laurea + 2 anni di esperienza o corso di formazione e 6 anni di esperienza);

- Il servizio svolto da codesta società “ *servizio di facchinaggio, attività di pulizia e nolo a caldo di mezzi meccanici, in ausilio alla conduzione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti* “ non viene ritenuto servizio identico o similare all’oggetto della gara di che trattasi.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Nicola Castronuovo

N. 9) Prot. n. 672 del 17.02.2010

In merito al vs. messaggio del 17.02.2010 relativo all’oggetto, si riscontra che:

- la produzione di percolato smaltita presso l’impianto di Tecnoparco Valbasento in agro di Pisticci Scalo (MT) degli ultimi tre anni risulta:

Anno 2007	mc	5.406,20
Anno 2008	mc	3.745,78
Anno 2009	mc	4.834,41
Totale		13.986,39

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Nicola Castronuovo

N. 10) Prot. n. 680 del 17.02.2010

In merito al vs. messaggio del 12.02.2010 – prot. n. 00067 - relativo all’oggetto, si riscontra che:

- **Risposta al quesito n. 1 (manutenzione straordinaria)**

Per manutenzione straordinaria si intende la manutenzione dell’impiantistica esistente, che prevede la sostituzione di parti di macchine soggetti a logorio, la sostituzione di motori di macchine complesse, ecc, nonché quella manutenzione sui manufatti esistenti al fine di evitare i cedimenti strutturali e la completa sostituzione delle parti esistenti.

- **Risposta al quesito n. 2 (percolato)**

La Comunità Montana ha acquistato un impianto di trattamento mobile del percolato, della capacità di 20 mc/giorno ad osmosi inversa, che non è altro che un impianto a concentrazione. La capacità giornaliera dovrebbe essere sufficiente a trattare il percolato prodotto in impianto, ma bisogna considerare la distribuzione delle precipitazioni durante il corso dell’anno, e quindi per eventi eccezionali e/o per fermo impianto è possibile che si debba conferire il percolato presso un impianto di trattamento (il più vicino è quello presente a Pisticci Scalo presso la struttura Tecnoparco spa), con costi a carico del gestore.

La gestione dell'impianto ad osmosi inversa rientra negli obblighi dell'appalto come rientrano anche i costi di trasporto e di trattamento del percolato presso impianto autorizzato. E' evidente che la ditta potrà prevedere forme di gestione e coltivazione che riducano la produzione di percolato.

La produzione di percolato smaltita presso l'impianto di Tecnoparco Valbasento in agro di Pisticci (MT) degli ultimi tre anni risulta:

Anno 2007	mc	5.406,20
Anno 2008	mc	3.745,78
Anno 2009	mc	4.834,41
Totale		13.986,39

- **Risposta al quesito n. 3 (costo dell'energia elettrica)**

I consumi medi energetici riscontrati sono nell'ordine di € 3.500,00 mensili, ai quali vanno aggiunti i consumi elettrici dell'impianto di trattamento in loco del percolato (di recente installazione) per un consumo medio stimato di circa 15 Kw/h.

- **Risposta al quesito n. 4 (copie dei libretti di manutenzione degli impianti)**

I libretti della manutenzione degli impianti possono essere consultati presso l'impianto stesso.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Nicola Castronuovo